

Regione
FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di
Gorizia



Comune di
MONFALCONE



**CRITERI E MODALITA' DI RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE
STRUTTURE DI VENDITA**

**NONCHÉ PER GLI ESERCIZI DI VICINATO E DI MEDIA STRUTTURA ALLOCATI
ALL'INTERNO DI CENTRI E COMPLESSI COMMERCIALI**

Approvazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. del

Introduzione

La vigente normativa statale, in recepimento di quella comunitaria, e le modifiche approvate nel corso del 2012 alla normativa regionale hanno abolito le disposizioni che prevedevano la pianificazione commerciale sulla base di contingenti numerici relativamente all'insediamento delle medie distribuzioni di vendita, al fine di tutelare la libertà d'impresa, nell'ambito delle diverse disposizioni in materia di liberalizzazioni.

La normativa citata ha contestualmente disposto che nell'ambito della programmazione commerciale siano anche tutelati il territorio e l'ambiente sotto il profilo urbanistico ed edilizio, incluso l'inquinamento acustico, anche considerando le problematiche relative alla viabilità di afferenza.

Tenuto conto quindi delle disposizioni vigenti, il Comune di Monfalcone ha redatto i presenti Criteri che, a seguito delle risultanze dello studio propedeutico svolto, disciplinano i possibili insediamenti delle medie distribuzioni di vendita sul territorio comunale

Art. 1 – FINALITA'

1. I presenti Criteri prevedono le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento, all'ampliamento ed alla concentrazione delle medie strutture di vendita al dettaglio, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 29/2005 e s.m.i.
2. Ciò nel pieno rispetto delle previsioni del PRGC, relativamente alle aree territoriali di programmazione comunale soggette a nuovi insediamenti o riqualificazioni urbanistico-commerciali, al riconoscimento del centro storico, degli edifici o delle aree soggette a regime vincolistico.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nei Criteri, si rinvia alle norme vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini delle seguenti norme si intendono:

- a) per Legge, la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 29 dd. 05/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per Regolamento, il Regolamento approvato con D.P.R. n. 069/Pres/2007 dd. 23/03/2007;
- c) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- d) per generi alimentari, i prodotti destinati alla nutrizione umana;
- e) per generi non alimentari, ogni altro prodotto diverso da quelli del punto precedente;
- f) per generi non alimentari a basso impatto, i materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti a questi similari che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti;
- g) per esercizio di vicinato, gli esercizi con superficie di vendita fino a 250 mq.;
- h) per medie strutture di vendita inferiori, gli esercizi con superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a 400 mq.;
- i) per medie strutture di vendita superiori: gli esercizi con superficie di vendita superiore a 400mq. e fino a 1.500 mq.;

- j) per concentrazione in una media struttura, l'apporto e la riunione di preesistenti ed attivati esercizi commerciali in una media struttura di unica titolarità, ai fini dell'apertura o dell'ampliamento della struttura stessa;
- k) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area alla quale ha accesso il pubblico, destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quella destinata a mostra o esposizione di merce. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, area adibita a deposito dei carrelli;
- l) per superficie coperta di un edificio, la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza, escluse le pensiline, gli sporti di gronda e gli aggetti a tutela del fabbricato e delle vetrine, a protezione dell'ingresso, e comunque non utilizzate per l'esposizione di merci;
- m) per superficie di vendita a cielo libero nelle attività svolte totalmente o parzialmente a cielo libero, ai soli fini dell'autorizzazione amministrativa, il 20% della superficie per la vendita di autoveicoli e imbarcazioni, il 30% della superficie per la vendita dei rimanenti generi non alimentari a basso impatto, di cui all'art. 2 comma 1 lettera e), alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella destinata a mostra o ad esposizione di merce; la superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, agli effetti del calcolo della superficie coperta complessiva, alla superficie di vendita interna agli edifici;
- n) per aree di allocazione della media struttura superiore, quelle consentite dallo strumento urbanistico e quelle specificatamente individuate nei presenti Criteri;
- o) per segnalazione certificata di inizio attività o SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241 dd. 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- p) per silenzio-assenso, il silenzio dell'Amministrazione competente che equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, qualora entro i termini stabili dalla legge non intervenga un provvedimento di diniego.

2. Per le definizioni non presenti nell'elenco di cui sopra, si rimanda a quelle della LR 29/05 e s.m.i. e del D.P.R.069/Pres/2007.

Art. 3 – VIGENZA DEI CRITERI

1. I presenti Criteri vigono in coerenza con la strumentazione urbanistica comunale, con la L.R. 29/2005 e s.m.i., con il D. Lgs. 59/2010 e s.m.i., con il Piano di settore del commercio, e li integrano.

2. Le presenti norme potranno essere oggetto di revisione qualora novità legislative ovvero la programmazione commerciale comunale lo rendano necessario.

Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Le medie strutture di vendita vengono così distinte, a seconda della superficie di vendita:

- medie strutture inferiori, con superficie di vendita da 251 mq. a 400 mq. attivabili mediante segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 241/1990;
- medie strutture superiori, con superficie di vendita da 401 mq. fino a 1.500 mq. attivabili a seguito di rilascio di autorizzazione amministrativa seguita da comunicazione di effettivo inizio dell'attività.

Art. 5- CRITERI DI NATURA URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Gli insediamenti delle medie strutture sono subordinati al rispetto delle prescrizioni del PRGC e del Piano di settore per il commercio relative alle aree di localizzazione, nonché alle norme sulla viabilità e alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggio pertinenziale così come previsto dal Regolamento e dal PRGC, salvo deroghe di legge.

2. A norma del PRGC, si identificano quali ambiti idonei all'allocazione di medie strutture di vendita le zone omogenee di tipo A, B, C, D, O ed H, come più specificatamente dettagliato.

- zona omogenea A: con il limite massimo di 400 mq., del settore alimentare e/o non alimentare;

- zona omogenea B, in tutte le sottozone: con il limite massimo di 600 mq. del settore alimentare e/o non alimentare. In zona omogenea B1, nel locale commerciale sito in viale San Marco - angolo via Carducci, già sede di media struttura di vendita, potrà essere insediata analoga struttura per la vendita di generi del settore alimentare e/o non alimentare, con superficie fino a 1.500 mq. Per tale insediamento, in caso di struttura di media maggiore con superficie di vendita superiore a 600 mq. dovrà essere presentato lo studio di impatto viabilistico che preveda la sostenibilità del traffico di afferenza allo stesso oltre allo studio di impatto acustico.

- zona omogenea C: è sempre possibile l'insediamento di medie strutture inferiori; l'eventuale allocazione di medie superiori a 400 mq. deve essere preceduta dall'approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata. In tale ipo-

tesi deve venir presentato uno specifico studio di impatto viabilistico che preveda la sostenibilità del traffico di afferenza e di impatto acustico.

- zona omogenea D:

nella sottozona D1 ab: con il limite massimo di 400 mq., del settore non alimentare;

nella sottozona D1 c: con il limite massimo di 400 mq., del settore non alimentare;

nella sottozona D1 e: con il limite massimo di 400 mq., del settore non alimentare;

nella sottozona D1 f: con il limite massimo di 400 mq., del settore non alimentare, attività di vicinato del settore alimentare e/o non alimentare e fino al limite di 1.500 mq. per le attività a basso impatto.

nella sottozona D1 g: esclusivamente attività di vicinato per il settore alimentare e/o non alimentare.

- zona omogenea O: come di seguito previsto per specifiche sottozone:

O1: comprensorio dell'ex Ospedale civile, O2: complesso dell'ex Detroit e O4: ex oleificio Gaslini, con il limite massimo di 600 mq. di vendita del settore alimentare e/o non alimentare, fatta salva la possibilità di superfici maggiori, previa adozione di piano attuativo comunale. In tale ipotesi deve venir presentato uno specifico studio di impatto viabilistico che preveda la sostenibilità del traffico di afferenza e di impatto acustico.

Nella sottozona O3: ex fabbrica del Ghiaccio, solo attività di media inferiore, del settore alimentare e/o non alimentare.

- zona omogenea H: senza limitazioni di superficie, fino al limite della categoria massima dimensionale, ferme restando le limitazioni urbanistiche previste dal PRGC e riportata all'art. 11 del Piano di Settore del Commercio. Gli insediamenti delle medie strutture di vendita sono subordinati alla presentazione dello studio di impatto viabilistico che preveda la sostenibilità del traffico di afferenza alle stesse, nei casi previsti all'art. 18 comma 4.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.

3. Ogni struttura edilizia deve essere considerata nel suo insieme, sia quando la ripartizione interna preveda un unico esercizio commerciale sia quando la ripartizione interna preveda una suddivisione in più esercizi classificabili quali esercizi di vicinato.

4. Per gli esercizi già in attività alla data di adozione dei presenti Criteri i parametri di superficie a parcheggio ed i rimanenti standard urbanistici restano quelli preesistenti.

5. L'adeguamento ai nuovi parametri è richiesto nel caso di nuove aperture, di trasferimenti e di ampliamenti con esclusione di subentro a qualsiasi titolo nell'esercizio dell'attività.

Art. 6 - CRITERI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Gli insediamenti delle medie strutture sono subordinati anche a criteri relativi alla prevenzione dell'inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/1995, della L.R. 16/2007 e della d.G.Reg. 2870/2009.
2. E' in fase di approvazione il piano comunale di classificazione del territorio in zone acustiche omogenee. Una volta approvato tale piano sarà vincolante ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni.
3. Nelle more dell'approvazione andrà comunque rispettata la normativa citata al comma 1.

Art. 7- ESERCIZIO CONGIUNTO DI VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

1. Nel rispetto di quanto previsto dal PRGC, relativamente al commercio all'ingrosso e al dettaglio, le rispettive superfici devono rimanere nettamente distinte; l'intera superficie di vendita viene presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività; pertanto in caso di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio.

Art. 8 - NORME PER CENTRI E COMPLESSI COMMERCIALI

1. Le autorizzazioni rilasciate per le attività di vendita al dettaglio di media struttura allocate all'interno di un centro e di un complesso commerciale non possono essere trasferite al di fuori della struttura stessa.

Art. 9 – CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA SUPERIORI

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento delle medie strutture aventi superficie di vendita fino a mq. 400 sono soggette a SCIA.

2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento delle medie strutture aventi superficie di vendita superiore a mq. 400 sono soggetti ad autorizzazione comunale, per la quale è previsto il silenzio assenso.

3. Ai fini del rilascio di una nuova autorizzazione, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i., nonché dei requisiti oggettivi relativi ai locali oggetto dell'attività, con riguardo a:

- idoneo titolo abilitativo edilizio, o richiesta di permesso di costruire, comunicazione o scia ai sensi della vigente normativa in materia edilizia;
- dimostrazione della compatibilità dell'intervento sul traffico, se dovuto;
- dimostrazione della compatibilità dell'intervento rispetto ai criteri di impatto acustico.

4. L'esercizio è attivabile subordinatamente a:

- ottenimento del certificato di agibilità;
- rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
- rispetto dei requisiti in materia di prevenzione incendi e infortuni.

5. Le autorizzazioni al trasferimento di sede nell'ambito del territorio comunale sono sempre concesse, in conformità alle norme del PRGC e del Piano di settore attinenti alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici.

6. Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni urbanistiche relative all'insediamento delle medie strutture superiori, e di inquinamento acustico, da presentarsi a corredo della richiesta, le autorizzazioni all'ampliamento delle attività di media struttura superiore sono sempre concesse entro il limite massimo previsto dalla legge per tale categoria dimensionale.

Art. 10 – AUTORIZZAZIONE COME ATTO DOVUTO - CONCENTRAZIONI

1. Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, a norma degli artt. 12 e 14 del Regolamento, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di medie strutture di vendita è sempre dovuta, purché l'intervento avvenga a seguito di concentrazione di esercizi di vicinato e/o di media struttura di vendita preesistenti e di cui sia stata accertata l'effettiva attivazione, che provengano anche da Comuni diversi ma appartenenti comunque alla Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi.

Art. 11 - CASI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

1. Sono soggetti ad autorizzazione amministrativa:

- l'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta di settore merceologico, la concentrazione, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture superiori;
- l'allocazione di esercizi di vicinato e di medie strutture inferiori all'interno di centri e complessi commerciali; in tal caso le superfici insediabili faranno parte del centro o complesso, andandosi a sommare alle altre superfici autorizzate;
- la proroga della sospensione di una media struttura; la proroga può essere richiesta dall'operatore al Comune preventivamente alla scadenza della sospensione, e anche più di una volta per periodi non superiori a sei mesi, nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi;
- la proroga per l'attivazione di una media struttura superiore, oltre i dodici mesi previsti all'art. 80 c. 9 lettera a) della Legge;
- l'esercizio di una media struttura di vendita sorto per riduzione di superficie da parte di una grande struttura.

Art. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per le autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita superiori sono presentate allo Sportello Unico per le attività produttive, complete dei dati identificativi del richiedente e dell'iniziativa, con particolare riferimento:

- a) al cognome, nome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, titolo o carica che lo legittima a proporre la domanda;
- b) per le imprese individuali: alla denominazione e all'indirizzo della sede; per le società: alla ragione o alla denominazione sociale e all'indirizzo della sede legale;
- c) all'oggetto della domanda;
- d) alla sottoscrizione autografa del richiedente;
- e) all'ubicazione e alle caratteristiche dell'esercizio.

2. Affinché la domanda sia considerata regolare e completa deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 45 e 46 del D.P.R. 445/2000, attestanti:

- a) il possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dalla legge per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio, indicando tutti gli elementi utili al fine di consentire l'accertamento d'ufficio della loro sussistenza;
- b) il codice fiscale del richiedente; il codice fiscale e/o la partita IVA dell'impresa;

- c) il settore o i settori merceologici oggetto della domanda;
- d) l'ubicazione esatta dell'esercizio o, se questo non è ancora stato edificato, ogni elemento utile al fine di determinare la sua futura ubicazione;
- e) la superficie di vendita dell'esercizio, distinta per settore merceologico;
- f) la superficie coperta complessiva dell'edificio, destinata all'attività di commercio al dettaglio;
- g) l'indicazione dell'eventuale localizzazione all'interno di un centro o un complesso commerciale;
- h) se del caso, la sussistenza delle condizioni stabilite dalla vigente normativa per le concentrazioni, gli ampliamenti, i trasferimenti, l'aggiunta o la variazione di settore merceologico;
- i) il possesso dell'idoneo titolo abilitativo edilizio, indicandone gli estremi, o di richiesta di permesso di costruire, comunicazione o scia presentata agli uffici competenti ai sensi della vigente normativa in materia edilizia. In questa seconda ipotesi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla presentazione del titolo.

3. Le domande devono essere corredate dalla documentazione minima obbligatoria, di cui è fornito elenco completo nell'Allegato "A" ai presenti Criteri.

Art. 13 - TEMPI E PROCEDURE

1. Relativamente alle strutture di media superiore, in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 12 della Legge, si precisa quanto segue:

- **Nuovo rilascio:** la domanda va presentata allo Sportello Unico per le attività produttive e di servizi, corredata dagli elaborati di cui all'allegato "A". L'ufficio preposto, entro novanta giorni, in conformità a quanto previsto dall'art. 109.2 della Legge, verifica i requisiti soggettivi del promotore, i requisiti edilizi, urbanistici e commerciali in relazione a quanto previsto dal vigente PRGC e richiamato all'art. 11 del Piano di settore del commercio, e procede al rilascio dell'autorizzazione. Decorso il termine di cui sopra, si applica il regime del silenzio assenso.
- **Trasferimento di sede:** la domanda va presentata allo Sportello Unico per le attività produttive e di servizi, corredata dagli elaborati di cui all'allegato "A". L'ufficio preposto, entro novanta giorni, in conformità a quanto previsto dall'art. 109.2 della Legge, verifica i requisiti soggettivi del promotore, i requisiti edilizi, urbanistici e commerciali in relazione a quanto previsto dal vigente PRGC e richiamato all'art. 11 del Piano di settore del commercio, e procede al rilascio dell'autorizzazione. Decorso il termine di cui sopra, si applica il regime del silenzio assenso.

- **Ampliamento della superficie nel limite dimensionale della categoria originaria:** la domanda va presentata allo Sportello Unico per le attività produttive e di servizi, corredata dagli elaborati di cui all'allegato "A". L'ufficio preposto, entro novanta giorni, in conformità a quanto previsto dall'art. 109.2 della Legge, verifica i requisiti soggettivi del promotore, i requisiti edilizi, urbanistici e commerciali in relazione a quanto previsto dal vigente PRGC e richiamato all'art. 11 del Piano di settore del commercio, e procede al rilascio dell'autorizzazione. Decorso il termine di cui sopra, si applica il regime del silenzio assenso.
- **Concentrazione:** nel rispetto di quanto già disciplinato dal precedente art. 10, la domanda va presentata allo Sportello Unico per le attività produttive e di servizi, corredata dagli elaborati di cui all'allegato "A". L'ufficio preposto, entro novanta giorni, in conformità a quanto previsto dall'art. 109.2 della Legge, verifica i requisiti soggettivi del promotore, i requisiti edilizi, urbanistici e commerciali in relazione a quanto previsto dal vigente PRGC e richiamato all'art. 11 del Piano di settore del commercio, e procede al rilascio dell'autorizzazione. Decorso il termine di cui sopra, si applica il regime del silenzio assenso. Le autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita concentrate decadono automaticamente; qualora le attività concentrate siano soggette a Scia sarà ordinata la chiusura dell'attività che non potrà essere riattivata con la medesima titolarità per un periodo di quattro anni.

Art. 14 – ATTI SOGGETTI A SCIA

1. Le nuove attività di media struttura con superficie non superiore a 400 mq. sono soggette alla sola segnalazione certificata di inizio attività ed al rispetto degli adempimenti urbanistici.
2. Anche l'apertura per subingresso, l'ampliamento entro il limite di 400 mq. e l'aggiunta di settore merceologico comunque entro il limite di 400 mq. delle medie strutture di vendita vengono assoggettate a semplice segnalazione preventiva.
3. La riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione; sospensione e cessazione sono disciplinate dall'art. 38 della L.R. 29/05 e s.m.i..

Art. 15 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. L'autorizzazione per media struttura viene revocata nei casi in cui il titolare:

- a) non inizi l'attività entro un anno dalla data di rilascio, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi in assenza di apposita autorizzazione, ovvero qualora alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione stessa non riattivi l'esercizio commerciale;
 - c) non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi di Legge;
 - d) commetta recidiva, come definita all'art. 79 comma 2 della Legge, nella violazione delle prescrizioni in materia igienico- sanitaria.
2. E' disposta la chiusura delle medie strutture di vendita e degli esercizi di vicinato per le violazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei ad un massimo di dodici mesi.

Art. 16 DEROGHE

1. Le strutture di vendita di media superficie già in attività alla data di entrata in vigore dei presenti Criteri si ritengono autorizzate anche in deroga alle presenti disposizioni.
2. E' sempre possibile l'apertura di una nuova attività di media struttura superiore, o il trasferimento di attività di media struttura superiore esistente, nel locale commerciale ove era già stato attivato esercizio commerciale di media superiore, con il limite dimensionale della categoria, fatte salve eventuali prescrizioni urbanistiche.

Art. 17 ENTRATA IN VIGORE

1. I presenti criteri entrano in vigore, insieme al Piano di settore del commercio, con la pubblicazione sul BUR dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione della variante urbanistica collegata.

Art. 18 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente contenuto nelle presenti norme, si rinvia alla normativa di Legge e di Regolamento.

Allegato "A"

DOCUMENTAZIONE MINIMA da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per medie strutture superiori ai fini di nuovo rilascio, ampliamento della superficie di vendita, trasferimento di sede, aggiunta di settore merceologico e concentrazione, fermo restando quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia.

1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente e sull'iniziativa economica che si intende realizzare, anche con riferimento agli aspetti organizzativi gestionali;
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, e del permesso di soggiorno per i cittadini extra U.E.;
3. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali nel caso di vendita di prodotti alimentari;
4. Planimetria dell'area in cui è inserito il fabbricato, in scala adeguata, con indicata la viabilità esistente, quella programmata, l'accessibilità, i parcheggi, l'area riservata alle operazioni di carico/scarico merci e al parcheggio dei veicoli merci, e tutte le superfici di servizio vincolate al punto vendita, che dimostri tra l'altro il rispetto dei parametri previsti dall'art. 21 del Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007 n. 069/Pres;
5. Planimetria della struttura che si intende realizzare o utilizzare, in scala adeguata, riportante i dati identificativi dell'immobile stesso (estremi della concessione edilizia, o altro documento utile che evidenzi gli estremi della domanda di concessione edilizia);
6. Estratto catastale aggiornato con le variazioni intervenute sino alla data di presentazione della domanda, che indichi la destinazione d'uso dei locali, al fine della verifica della compatibilità urbanistica;
7. Elaborati PRGC completi di zonizzazione e normativa con indicata l'area oggetto dell'intervento e l'eventuale presenza di PRPC ivi presenti;
8. Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali, con specificate la superficie di vendita e la superficie coperta complessiva totali;
9. Studio di impatto acustico, in duplice copia, ai sensi della Legge quadro 447/95, della L.R. 16/2007 e della D.G.Reg. 2870/2009, redatto da tecnico competente in acustica ambientale, attestante l'idoneità dell'attività o le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore;
10. Qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile allegare per la valutazione della propria domanda;
11. Studio di impatto sulla viabilità di afferenza, se dovuto;
12. N. 2 marche da bollo del valore corrente.

**CRITERI E MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
INDICE**

Art. 1	Finalità	Pag. 3
Art. 2	Definizioni	Pag. 3
Art. 3	Vigenza dei Criteri	Pag. 4
Art. 4	Classificazione delle medie strutture di vendita	Pag. 5
Art. 5	Criteri di natura urbanistica per l'insediamento delle medie strutture di vendita	Pag. 5
Art. 6	Criteri relative alla prevenzione dell'inquinamento acustico per l'insediamento delle medie strutture di vendita	Pag.7
Art. 7	Esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio	Pag. 7
Art. 8	Norme per centri e complessi commerciali	Pag. 7
Art. 9	Criteri per il rilascio di autorizzazioni per medie strutture di vendita superiori	Pag. 7
Art. 10	Autorizzazione come atto dovuto - concentrazioni	Pag. 8
Art. 11	Casi soggetti ad autorizzazione	Pag. 9
Art. 12	Presentazione delle domande	Pag. 9
Art. 13	Tempi e procedure	Pag. 10
Art. 14	Atti soggetti a SCIA	Pag. 11
Art. 15	Revoca dell'autorizzazione	Pag. 11
Art. 16	Deroghe	Pag. 12
Art. 17	Entrata in vigore	Pag. 12
Art. 18	Norme finali	Pag. 12
	Allegato "A" - DOCUMENTAZIONE MINIMA da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per medie strutture superiori ai fini di nuovo rilascio, ampliamento della superficie di vendita, trasferimento di sede, aggiunta di settore merceologico e concentrazione	Pag. 13